

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Indice

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1 – Regole generali
- Art. 2 – Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia
- Art. 3 – Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 4 – Obblighi di trasparenza
- Art. 5 – Soglie di riferimento
- Art. 6 - Divieto di frazionamento
- Art. 7 – Principio di rotazione
- Art. 8 – Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione
- Art. 9 – Deroga all'obbligo di rotazione
- Art. 10 – Responsabile Unico del Progetto
- Art. 11 – Modalità di acquisizione di servizi e forniture
- Art. 12 – Affidamento dell'appalto
- Art. 13 – Esecuzione anticipata
- Art. 14 – Garanzie
- Art. 15 – Termine dilatorio
- Art. 16 – Stipula contratto e pubblicazione
- Art. 17 – Certificato di regolare esecuzione

Capo II

AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 18 – Affidamenti diretti di importo inferiore a euro 140.000
- Art. 19 – Indagini di mercato
- Art. 20 – Determina di affidamento
- Art. 21– Requisiti da richiedere all'operatore
- Art. 22 – Modalità procedimentali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 23 – Anomalia dell'offerta
- Art. 24 – Controllo dei requisiti

Capo III

AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 25 – Procedure negoziate
- Art. 26– L'iter procedimentale
- Art. 27 – Le fasi della procedura

- Art. 28 – Determina a contrarre
Art. 29 – Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
Art. 30 – L’indagine di mercato
Art. 31 – L’albo fornitori
Art. 32 – Individuazione degli operatori economici da invitare
Art. 33 – Anomalia dell’offerta
Art. 34 – Invito alla procedura
Art. 35 – Il contenuto della lettera d’invito
Art. 36 – Criteri di aggiudicazione
Art. 37 – Commissione giudicatrice
Art. 38 – Verifica dei requisiti
Art. 39 – Termine di conclusione della procedura negoziata

Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i servizi e le forniture da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell’assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
3. Qualora per uno dei contratti di cui al punto precedente il RUP accerta l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie del sopra soglia.
L’individuazione dell’interesse transfrontaliero va operata alla stregua dei criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, quali, a titolo esemplificativo, il luogo dell’esecuzione, l’importanza economica e la tecnicità dell’intervento, le caratteristiche del settore in questione (dimensioni e struttura del mercato, prassi commerciali, ecc.).
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
5. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.Lgs. n. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.

Art. 2

Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l’obbligo di perseguire i risultati dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e

il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

- b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
- c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
- g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- j) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
- k) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3

Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 4

Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

Art. 5

Soglie di riferimento

1. Il applicazione dell'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., le procedure di acquisizione si distinguono in base alle seguenti soglie di valore:

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE

VALORE AFFIDAMENTO in euro (IVA esclusa)	PROCEDURA	RIFERIMENTI NORMATIVI
< 140.000	<u>Affidamento diretto</u> , anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.	Art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 36/2023
> 140.000 e < 215.000	<u>Procedura negoziata senza bando</u> , previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori.	Art. 50, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 36/2023

2. Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati in conformità a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, del Codice dei Contratti Pubblici, allorché saranno periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione europea a seguito della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento devono intendersi al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 6

Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al precedente art. 5, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino. Non sono, in ogni caso, considerati frazionamenti artificiosi le suddivisioni fondate su evidenti motivazioni tecniche risultanti da apposita relazione.

Art. 7

Principio di rotazione

1. L'Università degli Studi dell'Aquila si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nel presente regolamento (art. 7 comma 5, art. 9 e art. 32), il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

La rotazione si ha, quindi, solo a carico del soggetto che abbia conseguito la precedente aggiudicazione, escludendo, invece, dal divieto coloro che erano stati soltanto invitati alla precedente procedura negoziata, senza conseguire poi l'aggiudicazione. Il principio di rotazione si applica solo nei confronti del «contrente uscente» (no rotazione del mero invitato).

4. Ogni struttura amministrativa dotata di capacità negoziale, nell'ambito dell'autonomia che le viene riconosciuta (Settore Acquisti, Gare, Contratti per gli acquisti dell'Amministrazione Centrale e Segreterie amministrativo contabili per gli acquisti del Dipartimento), attua la rotazione all'interno della propria struttura, nel medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 8 del presente regolamento.

5. In ogni caso la rotazione nelle procedure negoziate sotto soglia non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati oppure, nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione.

6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 8

Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

AFFIDAMENTO DI SERVIZI E FORNITURE	
TIPOLOGIA	VALORE AFFIDAMENTO
Forniture	< 5.000
	≥ 5.000 e < 39.999,99
	≥ 40.000 e < 215.000
Servizi	< 5.000
	≥ 5.000 e < 39.999,99
	≥ 40.000 e < 215.000

Art. 9

Deroga all'obbligo di rotazione

In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

1. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
 - a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - b) effettiva assenza di alternative;
 - c) accurata esecuzione del precedente appalto.
2. È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro ma ciascuna struttura avrà cura di garantire le pari opportunità di aggiudicazione tra gli operatori economici ed opererà al fine di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con le imprese.

Art. 10

Il Responsabile Unico di Progetto

1. Prima dell'avvio della procedura negoziata sotto soglia viene adottata la decisione a contrarre che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e nomina il Responsabile Unico del Progetto come indicato nella Programmazione.
2. Nel caso di affidamento diretto la determina a contrarre adottata in conformità alla vigente normativa contiene ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del Codice: l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nonché la nomina del Responsabile Unico del Progetto.
3. Negli affidamenti diretti la determina a contrarre è adottata, per l'Amministrazione Centrale di Ateneo, dal Direttore Generale, mentre per le strutture dipartimentali e/o i Centri autonomi, dal Direttore del Dipartimento e/o Centro autonomo.
4. Nelle procedure negoziate sotto soglia la determina a contrarre è adottata per l'amministrazione centrale e per le strutture dipartimentali e/o i Centri autonomi dal Direttore Generale, che nel caso di servizi e forniture attivate su richiesta delle strutture dipartimentali procede, su autorizzazione del Consiglio di Dipartimento.
5. Ciascun Dipartimento/Centro provvede autonomamente ad effettuare gli affidamenti diretti di servizi e forniture (< 140.000 euro), mentre per le procedure negoziate senza bando (\geq 140.000 euro e < 215.000 euro) la richiesta di avvio della procedura va inoltrata al Direttore Generale, corredata dall'individuazione dell'oggetto del contratto, del fine pubblico che si intende perseguire e da un capitolato speciale di appalto, con indicazione del criterio di aggiudicazione prescelto, nonché del proposto Responsabile Unico del Progetto.
6. Per ogni singola procedura di scelta del contraente per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, viene nominato, con le suddette determinazioni a contrarre, un Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al Codice.
7. Il Responsabile Unico del Progetto viene individuato tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante, preferibilmente in servizio nell'unità medesima, in possesso di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti a lui affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
8. Il Responsabile Unico del Progetto salvo diversa disposizione, coincide con:
 - il Responsabile dell'Unità organizzativa richiedente l'acquisto del servizio e della fornitura, titolare del potere di spesa, per gli acquisti dell'Amministrazione Centrale;
 - con il Segretario Amministrativo Contabile per gli acquisti di servizi e forniture del Dipartimento e/o Centro autonomo di gestione, ad eccezione di servizi o forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche quali: dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi

informatici e telematici, per le quali dovrà essere individuato un dipendente in possesso oltre che di esperienza, annuale o triennale in base alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, anche di laurea magistrale nonché di comprovate competenze.

Nel caso di attrezzature scientifiche il RUP è il tecnico del Dipartimento richiedente o di altro Dipartimento di Ateneo, dotato della necessaria esperienza e competenza come sopra descritta.

9. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
10. Ferma restando l'unicità del RUP, lo stesso può chiedere se lo ritiene opportuno in relazione alla complessità dell'acquisto e comunque per gli acquisti di importo superiore ai 140.000 euro, la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
11. L'Ateneo può istituire una struttura di supporto al RUP, e può destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

Art. 11

Modalità di acquisizione di servizi e forniture

1. L'Università, ai fini dell'acquisizione di servizi e forniture, è tenuta ad utilizzare in via prioritaria gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., che fornisce delle convenzioni cui aderire, ed il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), verificando preliminarmente di volta in volta se il bene o il servizio da acquistare siano oggetto delle suddette convenzioni o siano reperibili sul MEPA.
2. In tale ultima ipotesi, l'acquisto deve essere obbligatoriamente fatto utilizzando gli strumenti che il MEPA mette a disposizione, ovvero:
 - **ODA ordini diretti di acquisto:** nel caso di affidamenti diretti -In questo caso i beni presenti in catalogo costituiscono offerte pubbliche irrevocabili di vendita da parte dei fornitori e possono essere acquistati direttamente mediante emissione on line di ODA;
 - **TD trattativa diretta:** nel caso di affidamento mediante procedura negoziata rivolta ad un unico operatore economico;
 - **RDO richieste di offerta:** nel caso di affidamento mediante procedura negoziata rivolta ad almeno tre fornitori selezionati tra quelli abilitati.
3. Ai sensi della normativa vigente, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro, è possibile non fare ricorso al MEPA, ovvero ad altri mercati elettronici per lo svolgimento delle relative procedure e l'utilizzo di strumenti telematici più flessibili.
4. È consentito di non fare ricorso al MEPA qualora non sia presente la categoria merceologica di riferimento nonché negli ulteriori casi individuati dal legislatore (esempio acquisti destinati funzionalmente ad attività di ricerca, etc.).
5. L'eventuale esistenza sul mercato tradizionale di condizioni contrattuali più favorevoli e la parziale difformità del bene presente sul MEPA non possono giustificare il ricorso allo stesso mercato tradizionale in quanto il MEPA offre la possibilità, attraverso lo strumento della RDO e della trattativa diretta, di negoziare prezzi e condizioni migliorative o specificare caratteristiche maggiormente dettagliate dei beni e servizi oggetto della fornitura.

6. Qualsiasi contratto stipulato in violazione alle direttive sugli acquisti in merito agli strumenti di acquisto messi a disposizione dal Consip S.p.A. è nullo.

Art. 12

Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, come previste dall'art. 24, co. 1, lett. a) del presente regolamento.

Art. 13

Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere, per motivate ragioni, all'esecuzione anticipata del contratto prima della sua stipula; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso per le prestazioni eseguite.
2. L'esecuzione del contratto è sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni di urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 14

Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, l'Ateneo non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente (es. contratti di durata).
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà dell'Ateneo non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti sotto soglia, anche a valere su di un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. È quindi rimessa alla discrezionalità del RUP la possibilità di non richiedere la garanzia definitiva, previa motivazione. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata, per appalti di valore inferiore ad € 40.0000 e per appalti affidati ad operatori economici di comprovata solidità, nonché nei casi di urgenza.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 15

Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period).

Art. 16
Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore ai 215.000 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere e/o foglio patti e condizioni, e/o contratto (in relazione all'importo e alle caratteristiche del servizio e/o forniture) anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MePA.
3. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Art. 17
Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, Il Responsabile Unico del Procedimento o il direttore dell'esecuzione contrattuale se nominato, emette certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Capo II
AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 18
Affidamenti diretti di importo inferiore a euro 140.000

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. È possibile procedere all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. L'affidamento diretto avviene secondo le modalità di seguito indicate:
 - eventuale consultazione preliminare di mercato e individuazione della soluzione utile a soddisfare i fabbisogni dell'Università e contestuale individuazione dell'affidatario, secondo le modalità specificate nell'art. 29;
 - adozione della determina a contrarre;
 - stipula del contratto.

Art. 19
Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 20
Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo;
 - c) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta;
 - d) il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, il possesso dei requisiti di carattere speciale;
 - e) nomina del RUP.

Art. 21
Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 22
Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici nei termini di seguito indicati:
 - a) Servizi e forniture < 5.000 euro, si procede all'affidamento diretto puro con indicazione delle ragioni di scelta dell'affidatario;
 - b) Servizi e forniture ≥ 5.000 e < 39.999,99 euro, il RUP può procedere all'affidamento puro con indicazione delle ragioni di scelta dell'affidatario;
 - c) Servizi e forniture ≥ 40.000 e < 215.000 euro, il RUP opera preferibilmente mediante richiesta di più preventivi, scegliendo gli operatori economici a cui richiedere i preventivi, tramite avvisi indagine di mercato o selezionandoli da elenchi (Mepa o Albo Ateneo), indicando in entrambi i casi, i criteri di scelta. È possibile procedere ad un affidamento diretto puro per ragioni di urgenza e in tutti i casi vi sia una debita motivazione (soggetti che operano in mercati di riferimento specifici, servizio o fornitura specifica, etc.).
2. Il RUP invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:
 - a) gli strumenti del Mercato elettronico o la piattaforma telematica di negoziazione in uso presso l'Ateneo per valori economici pari o superiori ad euro 5.000;
 - b) richiesta tramite PEC, per appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 5.000.

3. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato.
4. Nella determina di affidamento va dato conto:
 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del principio di rotazione;
 - del nominativo del RUP;
 - degli elementi essenziali del contratto;
 - della copertura finanziaria.
5. L'affidamento diretto puro può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:
 - mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - mediante comparazione dei listini di mercato;
 - mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 23 **Anomalia dell'offerta**

1. Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti.

Art. 24

Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- a) per appalti di valore inferiore ad euro 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Settore Acquisti, Gare, Contratti e ciascun Dipartimento e/o Struttura – Centro di Ateneo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., recanti "Controllo sul possesso dei requisiti", effettuano idonei controlli a campione sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, nelle ipotesi di affidamenti diretti fuori Mepa.

I suddetti controlli vengono eseguiti nella misura del 10% delle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari.

Le autodichiarazioni da assoggettare al suddetto controllo di veridicità vengono selezionate mediante un sistema di sorteggio informatico casuale.

I controlli vengono disposti d'intesa con il RUP interessato e vengono richiesti agli Organi competenti al rilascio delle certificazioni.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto (ove possibile), all'escussione della eventuale garanzia definitiva (se prestata), alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da 1 a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. Il periodo di sospensione verrà valutato in

rapporto alla gravità della violazione commessa e all'importo dell'affidamento, previo rispetto del principio del giusto contraddittorio.

- b) per gli appalti di servizi e forniture di valore pari ad euro 40.000 sino a euro 139.999,99, l'Università degli Studi dell'Aquila procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.
2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad euro 5.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

Capo III

AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 25

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia, di cui all'art. 50, co. 2, lett. e), vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari o superiore ad euro 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA, previa consultazione di almeno n. 5 operatori economici ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Art. 26

L'iter procedimentale

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato oppure tramite l'albo dei fornitori di Ateneo.

Art. 27

Le fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:
 - a) lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori di Ateneo e/o MEPA per l'individuazione degli operatori economici da invitare;
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
 - c) la stipula del contratto.

Art. 28
Determina a contrarre

1. La determina a contrarre deve specificare:
 - l’assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - l’interesse/fine pubblico che si intende soddisfare;
 - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - le caratteristiche dei beni o servizi che si intendono acquisire;
 - le modalità per l’individuazione degli operatori economici da invitare (*albo o avviso*);
 - l’eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
 - qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l’indicazione dei criteri per l’individuazione degli operatori da invitare;
 - sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l’applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
 - il criterio per la scelta della migliore offerta;
 - il nominativo del RUP;
 - l’importo massimo dell’affidamento e la copertura contabile.

Art. 29
Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L’indagine di mercato oppure la consultazione dell’albo fornitori di Ateneo deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall’art. 8 del presente regolamento.

Art. 30
L’indagine di mercato

1. L’indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L’avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. Inoltre, l’avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’ANAC.
6. L’avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in 15 (quindici) giorni, salva la

riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 (cinque) giorni.

7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 32 (Individuazione degli operatori economici da invitare) del presente regolamento;
 - sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo art. 32 del presente regolamento;
 - i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
 - le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

Art. 31

L'albo fornitori

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto viene effettuata tramite l'albo fornitori, costituito dall'Università degli Studi dell'Aquila, secondo le modalità di seguito individuate.
2. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
3. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo dell'Ateneo, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
4. L'albo è articolato secondo le fasce d'importo di cui all'art. 8 del presente regolamento e in categorie merceologiche.
5. L'avviso deve indicare:
 - le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
 - le categorie e fasce di importo, in cui è suddiviso l'elenco;
 - (*eventuale*) i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.
6. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie merceologiche.
7. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza

limitazioni temporali.

9. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di quaranta giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
10. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza annuale.
11. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
12. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:
 - hanno commesso grave negligenza;
 - siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
 - si sono resi responsabili di false dichiarazioni;
 - si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
 - abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico-economici in realtà non posseduti dal fornitore;
 - non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco;
 - non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
13. Gli elenchi non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

Art. 32

Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso di manifestazione di interesse:

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il l'Università oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Ovvero in caso di albo fornitori:

1. Qualora si preveda di individuare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'Università dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per l'Università oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella determina a contrarre.

3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 7, comma 5 del presente regolamento, non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato (*oppure: utilizzo dell'albo fornitori*).
4. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 si procederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.
5. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione vincoli numerici.

Art. 33

Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 34

Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato (oppure consultato l'Albo fornitori dell'Università e/o del MEPA) e formalizzati i relativi risultati, l'Università procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma di negoziazione in uso.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 35

Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara (*oppure, nel caso di operatore*

economico selezionato da un albo fornitori: i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori).

Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;

- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- j) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- l) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 36

Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice.

Art. 37

Commissione giudicatrice

1. Laddove il criterio di aggiudicazione dell'appalto prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche ed economiche è rimessa ad una Commissione Giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.
2. L'individuazione dei componenti della Commissione Giudicatrice avviene nel rispetto dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
3. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, è presieduta da un dipendente della stazione appaltante e composta da suoi funzionari, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP anche in qualità di Presidente.
4. Le sedute della Commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.
5. Nelle procedure da aggiudicare al prezzo più basso, invece, può essere nominato, anche in composizione monocratica, un Seggio di Gara.

Art. 38
Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 39
Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.